

Associazione Sportiva Dilettantistica
Circolo Canottieri Pro Monopoli
Fondata nel 1902 – Collare d'Oro al Merito Sportivo



Statuto Sociale

**approvato nell'Assemblea straordinaria
dei soci del 23.06.2024**

STATUTO

Capo 1° Costituzione - Scopi - Sede - Colori Sociali- Durata**Art. 1 – Costituzione e Denominazione**

L'Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Canottieri Pro Monopoli, fondata nel 1902, è una associazione polisportiva senza scopo di lucro, con le finalità di promuovere e favorire gli sport ed in particolare il canottaggio a sedile fisso e mobile e la canoa, sia con finalità agonistiche sia amatoriali, ivi incluse le attività didattiche e culturali, perseguendo i principi di lealtà, correttezza ed etica sportiva, di salubrità e cura del corpo, di solidarietà ed integrazione sociale e di rispetto dell'ambiente.

L'associazione è apolitica e apartitica, la sua sede non può essere comune a quella di partiti e raggruppamenti politici.

L'associazione opera per fini sportivi per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi e non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza e alle condizioni Socio-economiche.

L'associazione è, attualmente, affiliata alla Federazione Italiana Canottaggio e ne rispetta appieno il Codice Etico di condotta.

L'associazione ha facoltà di deliberare l'adesione ad organismi federali, regionali e nazionali per il tempo che ritiene più opportuno.

L'associazione regola il proprio funzionamento in base alle norme del presente statuto.

Il Circolo Canottieri Pro Monopoli ha personalità giuridica.

Art. 2 - Sede



La sede sociale, è attualmente ubicata nel porto di Monopoli alla Cala Bateria n°6, concessa in comodato d'uso dal Comune di Monopoli.

L'organo amministrativo potrà deliberare il trasferimento della sede legale ad altro indirizzo purché nel Comune di Monopoli; in caso di trasferimento della sede legale in altro comune sarà necessaria una delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere succursali, uffici periferici, anche altrove in Italia e all'estero, al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 3 – Corrispondenza

In tutti gli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'indicazione "Associazione Sportiva Dilettantistica" anche mediante l'utilizzo dell'acronimo ASD. Pertanto, la denominazione utilizzata per la corrispondenza sarà "Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Canottieri Pro Monopoli" oppure in breve "ASD CC Pro Monopoli".



STATUTO

Art. 4 – Oggetto e Colori sociali

Art. 4.1 Oggetto

L'associazione non ha scopo di lucro e destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio.

È pertanto vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 8 del D.Lgs. 36/2021 e successive modificazioni.

L'associazione ha come oggetto l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

Nello specifico, l'associazione dovrà:

- promuovere, diffondere ed incentivare alla pratica degli sport nautici come il canottaggio, la canoa e tutte le ulteriori pratiche sportive che trovano nell'acqua il loro ambiente essenziale, sia a livello amatoriale che agonistico, in ogni forma e manifestazione.
- favorire la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
- formare una sana coscienza sportiva, promuovendo i valori della lealtà e della solidarietà, valorizzandone le funzioni educative, culturali e sociali;
- formare, preparare e gestire squadre di atleti per la partecipazione all'attività sportiva agonistica, curandone la tutela sanitaria e adoperandosi per la repressione del doping.

Al fine di perseguire l'oggetto sociale, quindi, l'associazione potrà praticare e promuovere la diffusione di altre discipline sportive dilettantistiche riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) mediante l'affiliazione alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Discipline Sportive Associate (DSA) ed Enti di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI e dal CIP.

L'associazione potrà, inoltre, praticare e promuovere anche altre discipline sportive riconosciute dal Ministero dello Sport e dal Dipartimento dello Sport.

Per il perseguimento e lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, l'associazione potrà acquistare immobili e assumere la gestione di impianti sportivi mediante contratti di locazione o concessione da parte di enti pubblici al fine di consentire agli associati e ai tesserati di poter praticare le attività sportive previste dall'oggetto sociale.

In tale ottica, l'associazione potrà:

- gestire palestre e/o impianti sportivi anche polivalenti;
- preparare ed organizzare gare, tornei ed ogni altra attività inerente, con l'osservanza delle norme, delle finalità e delle direttive delle Federazioni Italiane degli sport alle quali il Circolo è affiliato, avvalendosi, ove consentito, delle eventuali sovvenzioni di terzi;

STATUTO

organizzare e promuovere convegni, corsi di formazione tecnica, attività didattica, anche mediante l'istituzione di corsi per l'avvio, l'addestramento e il perfezionamento nelle attività sportive;

- fornire agli atleti ed ai Soci i servizi e tutte le strutture necessarie per svolgere al meglio le attività istituzionali;
- concedere ai Soci e agli atleti l'uso del pontile in concessione nonché il rimessaggio negli appositi spazi a terra, con priorità per le barche che svolgono attività sportiva/agonistica in accordo con i regolamenti interni generali e specifici per le attività sportive.

L'associazione può esercitare anche attività diverse da quelle principali a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 9 del D.Lgs. 36/2021 e successive modificazioni e integrazioni.

Più specificatamente, l'associazione si propone, altresì in via secondaria e senza scopo di lucro, di promuovere in favore dei Soci iniziative di carattere ricreativo, culturale e sociale, finalizzate al miglioramento fisico e psichico dell'individuo, atte ad incentivare la socializzazione e a sviluppare la coscienza sportiva.

Con lo scopo di autofinanziarsi e sempre senza scopo di lucro, l'associazione potrà esercitare attività di natura commerciale propedeutiche e/o collegate al mondo sportivo, osservando le normative amministrative e fiscali vigenti.

In tale ambito, potrà fornire, anche mediante l'affiliazione a terzi, servizi bar, di ristorazione e spazi attrezzati per la socialità.

Il Circolo potrà ospitare temporaneamente eventi di altre associazioni o Enti Pubblici, legati a interessi sportivi, sociali, culturali e pubblici.


L'Associazione intende fruire di tutte le agevolazioni fiscali, finanziarie e contributive, comunitarie, nazionali e regionali.

Art. 4.2 Colori Sociali

I colori sociali sono costituiti da due fasce rosse in campo bianco. Sono riprodotti nella bandiera sociale, nel guidone, nel distintivo e sulle divise da gara. La bandiera sociale ha forma quadrata, è bianca con due fasce rosso-amaranto orizzontali e presenta al suo centro attrezzi ginnici e due remi sormontati da un'aquila. Sulla divisa da gara le due fasce rosse, distanziate tra loro da 5 cm hanno una larghezza di 6 cm. Il guidone sociale è formato da un triangolo isoscele bianco, la cui base invergata all'asta è uguale ai 2/3 dell'altezza; è diviso da due fasce rosso-amaranto uguali, perpendicolari alla base di larghezza ognuna 15/100 della base. La fascia bianca centrale è larga 1/4 della base e porta la dicitura "Pro Monopoli". Le due rimanenti fasce bianche portano ciascuna una "C" nell'angolo inferiore e superiore del guidone e sono larghe 23/100 della base. Il distintivo sociale è in metallo smaltato e ripete il guidone sociale come innanzi descritto.

Antonio Celli

Roberto



STATUTO

Art 4.3 Divisa

La divisa di rappresentanza è costituita da giacca di colore blu e da pantaloni o gonna di colore grigio scuro, camicia bianca, cravatta a fondo azzurro. Sul taschino della giacca è posto uno stemma semicircolare con sfondo nero, con base di cm 8 ed altezza di cm 5, raffigurante l'aquila della bandiera sociale che sormonta due remi incrociati ed un'ancora con catena dorata. Le pale dei remi ripropongono i colori sociali. La divisa di rappresentanza deve essere indossata nelle assemblee generali nonché nelle manifestazioni ufficiali organizzate dal Circolo.

Art. 5 - Riconoscimento a fini sportivi e certificazione

Art. 5.1 Riconoscimento a fini sportivi

Al fine di ottenere il riconoscimento a fini sportivi l'associazione potrà affiliarsi alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate e Enti di Promozione riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, per le discipline sportive dagli stessi riconosciute, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del CIP e a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari delle FSN, DSA ed EPS, cui decide di affiliarsi, compresi quelli delle Federazioni Internazionali cui aderiscono gli organismi affilianti.

La stessa si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle FSN, DSA o EPS, cui è affiliata, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Per le discipline riconosciute esclusivamente dal Dipartimento dello Sport, l'associazione provvederà ad inoltrare domanda di riconoscimento direttamente a quest'ultimo.

L'associazione adotta le disposizioni emanate dagli Organismi Affiliati (FSN, DSA, EPS) per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 39/2021.

Art. 5.2 Certificazione

L'associazione tramite l'affiliazione è iscritta nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche al fine di certificare la propria natura dilettantistica per tutti gli effetti che l'ordinamento attribuisce a tale qualifica.

Art. 6 - Durata

La durata dell'associazione è illimitata. Il suo scioglimento anticipato, per sopravvenuta impossibilità a conseguire gli scopi sociali, dovrà essere deliberato dall'assemblea straordinaria degli associati.

In caso di scioglimento dovranno essere attuate tutte le delibere assunte dall'assemblea, salvo diversa decisione assunta dall'apposita assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

STATUTO

Art. 6.1 Scioglimento, trasformazione o fusione dell'associazione

Organo competente a deliberare la trasformazione, la fusione con altre associazioni o lo scioglimento del Circolo è l'assemblea straordinaria dei Soci.

L'assemblea straordinaria sarà convocata per questo preciso scopo con avviso all'albo sociale (presso la bacheca della sede sociale e del sito web) ed inviata la convocazione a mezzo e-mail ai Soci almeno tre mesi prima della data fissata per l'assemblea stessa.

L'assemblea straordinaria sarà valida solo nel caso in cui siano presenti almeno i due terzi dei Soci aventi diritto al voto e la deliberazione sarà valida solo se avrà ottenuto i voti favorevoli di almeno tre quarti dei presenti.

L'assemblea che avrà deliberato lo scioglimento dell'associazione nominerà, eleggendoli tra i Soci, tre liquidatori. La stessa delibererà anche la liquidazione e la devoluzione del patrimonio sociale e delle attività sociali (cfr. successivo art. 28 del presente statuto).

Capo 2° I Soci

Art. 7 – Soci

L'associazione si può comporre di un numero illimitato di Soci.

Possono essere Soci tutti coloro che, cittadini italiani e stranieri, senza discriminazioni di sesso, razza, religione, condizioni socio-economiche ed età, condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a realizzarli, ne facciano espressa domanda e, avendone i requisiti, siano accettati dal Consiglio Direttivo.

Ai Soci è garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali.

I Soci che non hanno raggiunto la maggiore età esercitano i propri diritti attraverso colui che ne detiene la responsabilità genitoriale.

La qualifica di Socio si acquisisce solo a seguito di espressa delibera di ammissione da parte del Consiglio Direttivo.

La qualifica di Socio è a tempo indeterminato, salvo il caso di decesso, recesso o di esclusione, e non è in nessun caso trasmissibile a terzi.

Art. 7.1 Candidatura a socio

La domanda di ammissione, avallata dalla presentazione di almeno due Soci ordinari, dovrà essere presentata in forma scritta o digitale (via e-mail), adottando l'apposito modulo sociale, al Consiglio Direttivo, il quale dovrà valutare il possesso del richiedente dei requisiti morali, civili e sportivi. Nello specifico, saranno considerati come candidati i soli richiedenti che non siano stati assoggettati da parte del CONI o del CIP o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad essi aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente non superiori ad un anno.

Giuseppe Collie

Fabrizio...



STATUTO

La domanda di ammissione dovrà contenere, oltre i dati anagrafici, un indirizzo di posta elettronica con espressa autorizzazione a utilizzare lo stesso per ogni comunicazione sociale, comprese le convocazioni delle assemblee.

La domanda di ammissione a Socio presentata da minorenni, dovrà essere controfirmata dall' esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Il Consiglio Direttivo esaminerà le domande pervenute e, stabilito quali di esse debbano avere corso, provvederà a comunicarne l'esito all'interessato; quest'ultimo entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione dovrà provvedere al pagamento della quota di iscrizione e della quota associativa annuale, pena la decadenza della propria istanza. Le decisioni del Consiglio in questa materia sono insindacabili.

L'accoglimento della domanda di ammissione impegna il Socio ad uniformarsi a tutte le disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti interni dell'associazione e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 7.2 Categorie di soci

Il Circolo si compone di associati, di seguito chiamati Soci d'indiscussa condotta morale e sociale, distinti nelle seguenti categorie:

a) Soci Ordinari

Sono **ordinari** i Soci ammessi a far parte dell'associazione con le norme stabilite dall'art. 7.1. Essi pagano una quota di ingresso, quando definita, ed una quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

b) Soci Benemeriti

Sono **benemeriti** i Soci ordinari nominati tali dal Consiglio Direttivo, in virtù di particolari benemeritenze a vantaggio del Circolo. Sono tenuti comunque al pagamento della quota associativa annuale ed hanno diritto di voto in assemblea.

c) Soci Onorari

Sono **onorari** i Soci proclamati tali dall'Assemblea generale su proposta del Consiglio Direttivo, in virtù di elevate benemeritenze nei riguardi del Circolo. Sono esenti da qualsiasi contribuzione ed hanno diritto al voto.

Art. 8 – Quote Associative

L'assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, può deliberare una quota di ingresso per i nuovi Soci, che dovranno versare al momento dell'ammissione.

L'assemblea, inoltre, delibera, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo, l'entità della quota associativa annuale finalizzata a sostenere le attività associative.

STATUTO

Le quote associative, sia di ingresso che annuale, in nessun caso possono essere restituite ai Soci, rivalutate né trasferite a terzi.

La prima quota associativa annuale del Socio deve essere corrisposta entro trenta giorni dalla data di ammissione. Negli anni a seguire, il pagamento della quota associativa annuale dovrà essere effettuato entro ogni 31 gennaio, pena la decadenza da Socio.

Il Socio decaduto per morosità per essere nuovamente ammesso all'associazione, dopo aver saldato il proprio debito verso il Circolo, dovrà presentare una domanda di riammissione e ricevere il parere favorevole del Consiglio Direttivo.

Art. 9 – Diritti dei soci

L'associazione adotta i principi di democraticità e garantisce la piena uguaglianza dei diritti a tutti i Soci anche ai fini dell'esercizio del diritto di voto in assemblea e della elettività alle cariche sociali, ove ne sussistano i presupposti.

I Soci hanno diritto a:

partecipare alla vita associativa;

esercitare il proprio voto durante le assemblee ordinarie e straordinarie, qualunque sia l'ordine del giorno;

ogni Socio ha diritto ad esprimere un solo voto;

in caso di Soci minorenni il voto sarà esercitato in assemblea dal genitore o dall'esercente la responsabilità genitoriale;

candidarsi alle cariche elettive previste dallo statuto al raggiungimento della maggiore età;

frequentare la sede sociale e ogni altra struttura dell'associazione;

l'uso della sede, degli impianti e delle attrezzature sociali, secondo le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo per praticare gli sport ammessi dal Circolo nei limiti e con le modalità previste dai regolamenti interni generali e specifici per le attività sportive;

presentare nuovi Soci;


l'utilizzo dei servizi forniti dal Circolo, sia direttamente che attraverso terzi, secondo le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

Il diritto di voto nelle assemblee viene acquisito dal Socio decorsi 90 giorni dalla data della delibera di ammissione del Consiglio Direttivo.

I Soci non in regola con il versamento delle quote associative e quelli destinatari di provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione alla data di svolgimento dell'assemblea, ordinaria o straordinaria dei Soci, non possono partecipare all'assemblea né esercitare il diritto di voto.

Ciroanni Cellie

Fabrizio



STATUTO

Art. 10 – Doveri dei soci

I Soci, anche minori, hanno il dovere di versare le quote associative alla data di scadenza prevista dall'art. 8 del presente statuto, nonché di rispettare le norme statutarie, i regolamenti dell'associazione e ogni delibera assunta dal Consiglio Direttivo.

Tutti i Soci, inoltre, hanno il dovere di:

- a) osservare il presente Statuto, nonché il Regolamento del Circolo, le delibere emanate dall'Assemblea, dal Consiglio Direttivo e i provvedimenti del Collegio dei Probiviri;
- b) non svolgere attività politica e sindacale nella sede del Circolo;
- c) difendere i colori sociali, salvo comprovati impedimenti, quando il Circolo lo richieda, e astenersi dal prendere parte, sotto colori diversi, a competizioni agonistiche e amatoriali negli sport praticati dal Circolo, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo;
- d) non adire, per la tutela dei loro diritti e interessi, per fatti accaduti all'interno del Circolo e inerenti alla vita sportiva e associativa, ad altra autorità al di fuori del Collegio dei Probiviri nei modi e nei termini stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento sociali;
- e) comportarsi conformemente alle regole e consuetudini del Circolo, non assumere iniziative che possano pregiudicarne il buon nome o danneggiarne l'immagine e che si pongano in contrasto con le finalità associative o con le iniziative deliberate dai competenti Organi sociali;
- f) impegnarsi per assicurare lo svolgimento della vita sociale in un clima di armonia, serenità e amicizia, astenendosi da comportamenti che possano determinare l'insorgere di contrasti tra i Soci e che possano minare l'unità della compagine sociale;
- g) conservare una irreprensibile condotta sociale e sportiva, ispirata ai principi di legalità, lealtà, integrità e onestà;
- h) non svolgere attività commerciale o di interesse personale nella sede dell'associazione.

Il Socio che agisce nei confronti del Circolo in via giudiziaria o dinanzi alle Federazioni Sportive è automaticamente sospeso dal Consiglio Direttivo, fino alla data di deposito della sentenza di primo grado, da tutti i diritti sociali e dal pagamento delle quote associative e dei contributi straordinari maturati nel periodo di sospensione; qualora la sentenza di primo grado accolga le istanze del Socio ricorrente, questi ha il diritto di essere reintegrato immediatamente nella compagine sociale; ove, al contrario, l'Autorità Giudiziaria o l'Organo Federale di Giustizia Sportiva emetta un provvedimento favorevole, anche parzialmente al Circolo, il Socio, qualora non rassegni le dimissioni entro quindici giorni da detto deposito della sentenza, viene automaticamente radiato dal Collegio dei Probiviri, fermo restando l'obbligo del pagamento delle quote e contributi maturati.

Art. 11 – Decadenza dei soci

I Soci cessano di appartenere all'associazione in caso di decesso, recesso, di esclusione o per scioglimento dell'associazione.

STATUTO

Art. 11.1 - Recesso

Il Socio è libero di recedere dall'associazione previa comunicazione al Consiglio Direttivo.

Il recesso decorrerà dalla data di scadenza dell'esercizio sociale.

Il Socio è obbligato a versare le quote associative deliberate dall'assemblea fino alla data di decorrenza del recesso.

La comunicazione di recesso dovrà essere presentata per lettera o e-mail entro il 30 novembre di ogni anno. Qualsiasi comunicazione pervenuta dopo tale data, comporterà comunque il pagamento della quota annuale per l'anno successivo da parte del Socio dimissionario.

Art. 11.2 – Esclusione

L'esclusione avviene quando il Socio è inadempiente nel pagamento della quota associativa, o quando sia incorso in gravi inadempienze dagli obblighi derivanti dal presente statuto o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

L'esclusione per gravi inadempienze dagli obblighi derivanti dal presente statuto o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo viene deliberata dal Collegio dei Probiviri con provvedimento motivato, previa audizione dell'interessato. La delibera deve essere comunicata all'interessato a cura del Consiglio Direttivo, tramite l'indirizzo di posta elettronica comunicato dallo stesso in sede di ammissione.

Avverso la delibera di esclusione, l'associato può ricorrere all'assemblea straordinaria; il ricorso – che sospende la delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

L'associato escluso con provvedimento definitivo non potrà essere più ammesso.

I Soci in ritardo nel pagamento delle quote associative previste e di qualsiasi altro loro debito nei confronti dell'associazione, devono essere invitati dal Consiglio Direttivo, mediante specifica comunicazione a mezzo raccomandata o tramite mail all'indirizzo di posta elettronica comunicato dallo stesso in sede di ammissione o con qualsiasi altro mezzo idoneo a dimostrare l'avvenuto ricevimento, ad effettuare il pagamento di quanto dovuto entro il termine massimo di un mese dal ricevimento di tale invito. In difetto di pagamento nei termini di cui sopra, il Socio sarà automaticamente escluso dall'associazione senza ulteriore comunicazione.


Art. 11.3 – Sanzioni

Il Socio inadempiente o contravventore alle norme dello Statuto e del Regolamento è passibile delle seguenti sanzioni:

- a) richiamo semplice verbale;
- b) ammonizione scritta;
- c) sospensione temporanea;
- d) esclusione.

Antonio Cellio

Stefano...



Capo 3° Organi sociali - Assemblee

Art. 12 – Organi sociali

L'andamento generale dell'associazione è regolato dai seguenti organi:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente dell'associazione;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) i Collegi dei Probiviri;
- e) il Revisore dei Conti qualora eletto.

Art. 13 – Assemblea dei soci: Convocazione e funzionamento

Art. 13.1 Convocazione assemblea

L'assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione e può essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità allo Statuto, sono obbligatorie per tutti i Soci.

All'assemblea partecipano tutti i Soci aventi diritto di voto ai sensi dell'art. 8 del presente statuto. Hanno diritto di intervenire alle Assemblee i Soci in regola con il pagamento della quota sociale.

L'assemblea può essere condotta anche in modalità ibrida (in presenza e da remoto) con la partecipazione in videoconferenza dei Soci che ne hanno fatto esplicita richiesta al Consiglio Direttivo secondo le indicazioni fornite nella lettera/e-mail di convocazione. Le modalità di partecipazione all'assemblea e di condotta della stessa in videoconferenza saranno oggetto di apposito regolamento.

All'assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento delle finalità associative.

L'assemblea è convocata, previa delibera del Consiglio Direttivo, dal Presidente dell'associazione o in caso di suo impedimento dal Vice-Presidente. In caso di impedimento di quest'ultimo è convocata dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

L'assemblea ordinaria dei Soci può essere convocata quando:

- a) venga inoltrata formale richiesta al consiglio direttivo da parte degli associati che rappresentano almeno il 40% dei Soci aventi diritto di voto ai sensi dell'art. 8 del presente statuto, i quali dovranno sottoporre al Consiglio Direttivo gli argomenti all'ordine del giorno;
- b) sia richiesta dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.

In tali casi il Presidente del Consiglio Direttivo dovrà procedere alla convocazione entro 10 giorni dalla richiesta e l'assemblea dovrà svolgersi entro 60 giorni dalla richiesta.

L'assemblea deve essere convocata presso la sede legale o in altra sede purché nel medesimo comune.

STATUTO

L'avviso di convocazione dell'assemblea dovrà contenere luogo, data, ora e ordine del giorno, sia in prima che in seconda convocazione. L'assemblea in seconda convocazione viene di massima fissata al giorno seguente.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Soci utilizzando la mail dagli stessi comunicata al momento dell'ammissione, o con altro mezzo idoneo a garantirne la effettiva conoscenza, e deve essere affisso nei locali del Circolo o pubblicato sul sito dell'associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per l'assemblea.

I Soci minorenni esprimeranno il voto attraverso il soggetto esercente la responsabilità genitoriale.

Ogni partecipante all'assemblea con voto deliberativo/elettivo ha diritto ad un solo voto. Il Socio impossibilitato a partecipare all'assemblea può farsi rappresentare da altro associato purché munito di delega scritta da presentare prima dell'apertura dei lavori; ogni Socio può essere portatore di due deleghe al massimo.

Art. 13.1.1 Costituzione e deliberazione dell'assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione con la partecipazione almeno di un terzo dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea ordinaria delibera in prima e seconda convocazione con la maggioranza dei voti presenti.

Art. 13.1.2 Costituzione e deliberazione dell'assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sulla trasformazione e sullo scioglimento dell'associazione.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione quando sia presente almeno un terzo degli aventi diritto di voto.

L'assemblea straordinaria delibera, in prima e in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci presenti in assemblea.

Per la sola ipotesi di assemblea straordinaria avente ad oggetto lo scioglimento dell'associazione si applicano le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile.

Art. 13.2 Funzionamento assemblea


Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo: in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o, in caso di impossibilità di quest'ultimo, dal consigliere più anziano.

L'assemblea nomina un segretario. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

I Soci presenti all'assemblea, ordinaria o straordinaria, deliberano sulle modalità delle votazioni. La votazione per il rinnovo delle cariche sociali è a scheda segreta.

Giovanni Collie

Roberto...



STATUTO

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

Il verbale dovrà essere trascritto nel libro verbali assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Il verbale dell'assemblea dovrà essere trasmesso ai Soci non intervenuti in assemblea mediante la mail comunicata dagli stessi e indicata nel libro Soci, o con altro mezzo idoneo.

In caso di assemblea elettiva, verrà nominato un Presidente della commissione elettorale e due scrutatori a cui è affidato il computo dei voti. In caso di contrasto circa la validità di una scheda, il Presidente esprime a riguardo giudizio insindacabile. Esaurito lo spoglio delle schede, il Presidente comunica i risultati all'Assemblea e procede alla proclamazione degli eletti. Le schede di votazione devono essere conservate ed allegate al verbale redatto e firmato da tutti i componenti la commissione elettorale, in duplice copia; una copia deve essere trasmessa in Federazione. Tale verbale deve essere redatto entro una settimana dallo svolgimento dell'assemblea elettiva. Ciascun partecipante, avente diritto a voto, ha facoltà di prendere visione di copia del verbale.

Art. 14 – Assemblea Ordinaria

L'**assemblea ordinaria** deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno e tenersi entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio per approvare il rendiconto economico-finanziario e il bilancio preventivo.

L'assemblea ordinaria:

- elegge a scrutinio segreto e con due distinte votazioni, il Presidente dell'associazione e i membri del Consiglio Direttivo, nelle assemblee elettive;
- elegge a scrutinio segreto i membri del Collegio dei Probiviri, nelle assemblee elettive;
- ha facoltà di eleggere un Revisore Unico dei conti iscritto al Registro dei Revisori Legali o all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;
- esamina ed approva il rendiconto economico e finanziario annuale e il bilancio preventivo;
- delibera gli indirizzi e direttive generali dell'associazione;
- delibera su ogni altro argomento attinente alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientri nella competenza dell'assemblea straordinaria e che sia legittimamente sottoposto al suo esame.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto al voto.

Gruppi di almeno dieci Soci aventi diritto al voto possono chiedere al Consiglio Direttivo di portare all'ordine del giorno argomenti e proposte. Tali richieste devono essere compilate per iscritto, firmate dai richiedenti e fatte pervenire al Consiglio Direttivo almeno trenta giorni prima della data fissata per l'assemblea.

STATUTO

Art. 15 – Assemblea Straordinaria

L'**assemblea straordinaria** deve essere convocata dal Consiglio Direttivo, con le medesime modalità dell'assemblea ordinaria, ogni qualvolta questo lo ritenga opportuno e specificamente:

- per deliberare le modifiche statutarie, la trasformazione o lo scioglimento dell'associazione;
- quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un terzo degli associati con diritto al voto, i quali devono indicare gli argomenti da portare all'ordine del giorno della riunione. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo e dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta;
- in caso di elezioni anticipate per dimissioni del Presidente o per la decadenza della maggioranza dei membri costituenti il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Proviviri.

L'assemblea straordinaria è competente a decidere in secondo grado sui provvedimenti disciplinari emessi dal Collegio dei Proviviri. Per la validità delle decisioni assembleari in materia disciplinare è richiesto il voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto al voto, presenti in assemblea.

Capo 4° Organizzazione interna

Art.16 - Presidente

Il **Presidente** dell'associazione, in relazione al quale non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento sportivo e statale nell'assunzione dell'incarico, di volta in volta debitamente verificate, è eletto dall'assemblea tra i Soci, dura in carica quattro anni.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'associazione e la rappresenta in ogni circostanza ed a ogni effetto; solo in caso di assenza o di impedimento temporaneo ne assume e disimpegna le funzioni il Vice-Presidente.

Il Presidente sovrintende all'Amministrazione dell'associazione ed a tutta l'attività da questa svolta. In caso di parità, il suo voto, sia nel Consiglio che nelle Assemblee, decide delle maggioranze.

Art. 16.1 Presidente onorario

Il Presidente Onorario può essere proclamato tra gli Associati dall'assemblea ordinaria su proposta unanime del Consiglio Direttivo o su proposta di almeno un terzo degli Associati. La carica costituisce un riconoscimento di meriti particolari per il progresso del Circolo nelle sue varie attività, nonché per l'opera svolta per l'avvio dei giovani alla pratica dello sport, o di titoli di prestigio.


Art.17 – Vice Presidente

La carica di **Vice-Presidente** viene attribuita nell'ambito della prima riunione del Consiglio Direttivo su indicazione del Presidente neo-eletto avallata dal Consiglio Direttivo.

Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato.

Giuseppe Belli

Fabrizio



STATUTO

In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente, rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese – dell'assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

Art.18 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. È composto da sei consiglieri più il Presidente. I consiglieri, in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento sportivo e statale nell'assunzione dell'incarico, di volta in volta debitamente verificate, sono eletti dall'assemblea tra gli associati maggiorenni, con votazione distinta da quella per il Presidente; i consiglieri eletti non devono ricoprire cariche sociali in altre Società e/o Associazioni Sportive Dilettantistiche affiliate alla medesima FSN, EPS o DSA.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto ad alcun compenso per la propria attività di consigliere e designano tra loro o tra i Soci, le cariche e responsabilità secondo quanto previsto dal successivo art. 18.1. I componenti del Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, non possono essere tesserati come Dirigenti presso altre Società affiliate per la stessa Federazione Sportiva.

Il Consiglio Direttivo:

attua le deliberazioni dell'assemblea e dirige l'associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;

delibera sulle domande di ammissione dei Soci;

redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea;

fissa le date delle assemblee ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno e convoca l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci;

redige ed emana i necessari ed eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale;

adotta i provvedimenti di esclusione verso i Soci qualora si dovessero rendere necessari;

attua le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo dirige tutta la vita sportiva ed amministrativa dell'associazione ed ha facoltà di affidare a singoli suoi membri o a persona anche estranea al Consiglio, purché Socio, o ad apposite commissioni di Soci, particolari incarichi inerenti al buon funzionamento dell'associazione. Compito del Consiglio Direttivo è quello di prendere tutte le decisioni occorrenti allo svolgimento dell'attività sociale e curare tutte le iniziative che possano essere utili al raggiungimento degli scopi sociali. Il Consiglio Direttivo potrà delegare ad uno o più membri, scelti nel suo seno, la gestione quotidiana degli affari sociali, affidando loro tutte o parte delle sue attribuzioni, sotto la sua responsabilità.

Ogni Socio ha diritto a rivolgere per iscritto al Consiglio Direttivo tutte quelle proposte che crederà convenienti ed il Consiglio dovrà deliberare sulle stesse e notificare al proponente le sue deliberazioni.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti all'ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti il Consiglio.

STATUTO

La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art. 18.1 Cariche interne al Consiglio Direttivo

Il Consiglio eletto, nella sua prima riunione nomina tra i consiglieri le seguenti cariche:

- Vice-Presidente e addetto agli affari generali;
- Responsabile Segreteria del Consiglio – Segretario;
- Responsabile Tesoreria e controllo di gestione - Tesoriere;
- Responsabile inventario, manutenzioni e lavori – Economo;
- Responsabile delle attività sportive – Direttore Sportivo;
- Responsabile attività sociali e del personale – Welfare.

In caso di eccezionalità possono essere individuati responsabili di area non solo tra i membri del Consiglio ma anche tra i Soci che abbiano già maturato spiccate e specifiche competenze nel settore.

Art. 18.1.1 Addetto agli affari generali

In qualità di Addetto agli affari generali, il Vice-Presidente, si occupa della verifica dell'effettiva attuazione delle decisioni assunte dal Consiglio dandone periodica informazione al Presidente ed al Consiglio Direttivo e di seguire ed istruire le richieste pervenute al Circolo dai Soci o da terzi e di mantenere i rapporti con i consulenti esterni.


Art. 18.1.2 Responsabile della segreteria del Consiglio - Segretario

Il **Segretario** è incaricato di mettere a disposizione dei soci le deliberazioni del Consiglio Direttivo con le formalità ritenute più idonee dal medesimo CD atte a garantirne la massima diffusione; tiene la corrispondenza e custodisce l'archivio. Provvede altresì al tesseramento ed affiliazione dei Soci ed alle pratiche amministrative. Insieme al Presidente convoca le riunioni del Consiglio Direttivo, ne coordina e cura l'organizzazione e stila l'ordine del giorno. Sottoscrive con il Presidente gli inviti per le assemblee e per le sedute del Consiglio Direttivo. Sovrintende all'aggiornamento dell'albo dei Soci e dell'inventario del patrimonio sociale. Redige i verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo e delle Assemblee.

Art. 18.1.3 Responsabile Tesoreria e controllo di gestione - Tesoriere

Il **Tesoriere** provvede ad esigere le quote sociali, cura l'incasso dei crediti, previo controllo del Consiglio Direttivo. In caso di necessità, l'acquisizione delle quote sociali può essere eseguita, con

Giovanni Celli *Roberto...*



STATUTO

delibera del Consiglio Direttivo, anche da altri Soci. Al Tesoriere è altresì affidata la conservazione ed amministrazione delle entrate a norma delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; è responsabile della regolare tenuta dei libri della contabilità ed alla fine di ogni anno sociale deve presentare al Consiglio il resoconto della gestione. Rende ad ogni richiesta del Consiglio Direttivo la situazione di cassa. Assiste il Consiglio nella pianificazione della gestione delle risorse e nella definizione dei programmi di spesa. Dispone i pagamenti nei limiti stabiliti dalle determinazioni del Consiglio Direttivo e svolge le pratiche relative ai Soci morosi fornendone l'elenco al Consiglio Direttivo. Controlla la contabilità di cassa.

Art. 18.1.4 Responsabile inventario, manutenzioni e lavori - Economo

L'Economo ha la custodia del materiale sociale ed è responsabile della manutenzione e della buona conservazione. Redige ed aggiorna l'inventario; in caso di eventuali danni, redige regolare verbale che presenta al Consiglio Direttivo. Attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo in merito all'acquisto, alle vendite e a tutto ciò che necessita alle esigenze del Circolo ed ha in consegna tutti i beni dell'associazione, ad esclusione di quelli di carattere sportivo, curandone l'inventario. Sovrintende e verifica la corretta esecuzione di tutti i lavori ordinari e straordinari riguardanti il Circolo, in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo. Indipendentemente dai compiti istituzionali, sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo delle richieste di alloggiamento delle imbarcazioni avanzate dai Soci e atleti.

Ogni Socio è comunque responsabile di eventuali danni arrecati al materiale e qualora questi siano conseguiti a negligenza è tenuto al rimborso delle spese sostenute per la sostituzione o riparazione. In caso di inadempienza, il Consiglio Direttivo può applicare le sanzioni previste dall'art. 11.3 dello Statuto.

Art. 18.1.5 Responsabile delle attività sportive – Direttore Sportivo

Il Responsabile dello sport coordina, dirige ed organizza tutta l'attività sportiva e agonistica, promozionale ed amatoriale svolta dal Circolo nel rispetto dei diversi "regolamenti sportivi" interni. Sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo:

i programmi organizzativi e di partecipazione alle diverse manifestazioni sportive;

i conferimenti di incarichi a tecnici ed istruttori per tutte le attività sportive;

l'acquisto del materiale tecnico necessario per lo svolgimento delle diverse discipline sportive;

le soluzioni logistiche per un migliore svolgimento delle attività sportive e per le quali il Consiglio Direttivo ha già deliberato la relativa pratica.

Ha la cura di tutto il materiale e delle attrezzature regolarmente inventariate, di specifica competenza del settore sportivo; cura l'operato e la disciplina di tutto il personale addetto al settore, responsabili di sezione ed atleti compresi che lo avranno quale primo referente per qualsivoglia questione inerente la pratica sportiva.

In concerto con il Consiglio Direttivo propone la nomina di Soci a dirigenti delle sezioni sportive per il regolare funzionamento e sviluppo delle sezioni preposte ed ai sensi dei rispettivi regolamenti.

STATUTO

Questi, altresì, devono vigilare sulla manutenzione del materiale assegnato alla Sezione di cui sono consegnatari, riferendo all'Economo.

Art. 18.1.6 Responsabile attività sociali e del personale - Welfare

Il Responsabile Welfare si occupa, di concerto con il Presidente, dell'organizzazione, gestione e disciplina degli affiliati ed atleti, ne sorveglia l'operato e ne costituisce il primo interlocutore per qualsiasi ed inerente motivo.

Per le attività sociali, favorisce con le iniziative di sua competenza la coesione tra i Soci e cura il buon andamento della vita sociale. Cura i rapporti con gli eventuali gestori dei servizi (per esempio ristorazione) per garantirne l'efficienza e la qualità. Controlla e pianifica i servizi che devono essere garantiti ai Soci, in attuazione delle indicazioni fornite dal Consiglio Direttivo. Vigila affinché sia sempre garantito il decoro e la pulizia della Sede Sociale. Riceve i nuovi Soci e li introduce alla comunità sociale per favorirne l'inserimento.

Art. 18.2 Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dovrà riunirsi ordinariamente almeno una volta ogni due mesi su convocazione del Presidente con relativo ordine del giorno. La convocazione può essere eseguita mediante posta o tramite comunicazione verbale, posta elettronica, chat interne o sms. Dovrà riunirsi altresì ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo del Consiglio Direttivo.

Art. 18.3 Dimissioni membri Consiglio Direttivo

In caso di dimissioni o di assenza definitiva di uno o più membri del Consiglio Direttivo, esso resta in carica regolarmente fino a che non viene a mancare la maggioranza rispetto al numero iniziale. Nel caso in cui i Consiglieri assenti o dimissionari raggiungessero la maggioranza, il Presidente dell'associazione dovrà convocare l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Le dimissioni, o la revoca, di un Consigliere determinano la sua sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo.

Art. 19 – Collegio dei Provirvi

Il Collegio dei Provirvi si compone di tre membri, più un supplente, eletti dall'assemblea dei Soci, che abbiano competenze in materie giuridiche oppure che siano soci iscritti da almeno 10 anni. Nella prima riunione essi eleggono il Presidente ed il Segretario del Collegio.

Il Collegio dei Provirvi ha carattere istruttorio e decisorio e pertanto a esso spetta l'esercizio dell'azione disciplinare a carico dei Soci e di tutti i tesserati a vario titolo con il sodalizio, che non osservino le norme statutarie o regolamentari dell'associazione, o che comunque, con il loro comportamento, abbiano compromesso il prestigio del Circolo, ovvero impediscano od ostacolino il regolare funzionamento della vita sociale; il Collegio dei Provirvi svolge altresì funzioni conciliative tra i Soci e/o i tesserati al fine di dirimerne i contenziosi e assicurare l'armonico svolgimento della vita associativa.

Giovanni Belli

Fabrizio



STATUTO

Il Collegio dei Probiviri instaura ed istruisce, di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio Direttivo o anche di un Socio, le procedure a carico di Soci che commettono azioni che costituiscono ostacolo al buon andamento dell'associazione, o che, in genere, contravvengono alle norme dello Statuto Sociale.

Il Collegio dei Probiviri accerta i requisiti di eleggibilità (cfr. art. 21.2) alle cariche sociali richiedendo ai Soci neoeletti il certificato del Casellario Giudiziale in carta semplice entro 15 giorni dalla data delle elezioni.

Nel caso di cessazione dalla carica di uno dei suoi componenti, il Collegio dei Probiviri, entro quindici giorni, provvede a sostituirlo cooptando il primo Socio fra i non eletti purché in possesso dei requisiti di eleggibilità, dandone comunicazione agli associati; il mandato del probiviro cooptato scade insieme a quello degli altri membri in carica all'atto della sua nomina.

Nel caso di dimissioni contemporanee della maggioranza dei suoi componenti, l'intero Collegio dei Probiviri si intende decaduto ed il Presidente dell'associazione deve convocare entro sessanta giorni l'assemblea per procedere alle elezioni per il rinnovo dell'organo. Il termine del mandato di quest'ultimo coinciderà con quello che era stato affidato al Collegio decaduto.

Il deferimento di un Socio e/o di un tesserato al Collegio dei Probiviri va presentato per iscritto; deve essere proposto da uno o più Soci o dal Consiglio Direttivo. Il procedimento disciplinare nei confronti di un Socio e/o di un tesserato può essere avviato anche d'ufficio da uno o più componenti del Collegio dei Probiviri. Qualora il procedimento riguardi un componente del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Probiviri, per una condotta tenuta nell'esercizio delle sue funzioni, la richiesta scritta al Collegio dei Probiviri deve essere presentata da almeno un terzo dei Soci; l'azione disciplinare nei confronti del Presidente del Circolo, per una condotta tenuta nell'esercizio delle sue funzioni, deve essere avviata da parte del Collegio dei Probiviri su richiesta scritta di almeno i due terzi dei Soci.

La comunicazione di deferimento al Collegio dei Probiviri deve essere portata a conoscenza del Socio e/o del tesserato interessato a mezzo lettera o tramite l'indirizzo di posta elettronica comunicato dallo stesso in sede di ammissione, o con ogni altro mezzo purché idoneo a garantire la prova della ricezione, nella quale deve essere indicato il giorno e l'ora della convocazione dell'interessato deferito di fronte al Collegio stesso per l'audizione personale; la data di convocazione dell'interessato deve essere stabilita entro venti giorni dall'inizio del procedimento disciplinare; il Socio e/o il tesserato, può esercitare il suo diritto alla difesa fornendo al Collegio dei Probiviri, entro e non oltre la data fissata per la sua convocazione, i chiarimenti ritenuti opportuni anche attraverso il deposito di memorie e l'esibizione di documenti; tale termine è perentorio ed è fissato a pena di decadenza.

Decorso il predetto termine ed anche nel caso che il Socio e/o il tesserato non abbia ottemperato alla convocazione, il Collegio dei Probiviri inizia l'attività istruttoria, che deve essere completata entro trenta giorni, con l'esame di documenti, l'escussione di testimoni e quant'altro ritenuto necessario o utile, con la più ampia facoltà di indagini e con la maggiore sollecitudine possibile.

Al completamento dell'istruttoria, il Collegio dei Probiviri emetterà la propria decisione sul merito della questione oggetto del procedimento precisando altresì, nel caso che venga riconosciuta la

STATUTO

responsabilità del Socio e/o tesserato, la gravità dell'infrazione e l'eventuale sanzione. Detta decisione sarà trasmessa dal Segretario del Collegio al Consiglio Direttivo, il quale ne curerà l'esecuzione. Le sanzioni erogabili sono in accordo con l'art. 11.3 del presente statuto.

I provvedimenti disciplinari emessi dal collegio dei probiviri potranno, su richiesta del destinatario del provvedimento, essere sottoposti al giudizio dell'assemblea straordinaria, come previsto dall'art. 15 secondo comma del presente statuto.

Art. 20 – Revisore unico

Su richiesta di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto, l'assemblea ha facoltà di eleggere un **Revisore dei conti** iscritto al Registro dei Revisori Legali o all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; viene eletto dall'Assemblea e dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Il revisore deve essere nominato a seguito di avviso pubblico fra coloro che ne hanno fatto richiesta.

Il Revisore dei Conti ha il compito di controllare la regolare tenuta di tutti i libri sociali. Inoltre, verifica che siano rispettate le disposizioni dello Statuto e convoca l'assemblea ordinaria in caso di vacanza del Consiglio Direttivo.

Art. 21 – Sezioni Sportive

Per ogni disciplina sportiva praticata e facente capo ad una Federazione Sportiva nazionale o ad una Disciplina Sportiva Associata al CONI o al CIP, è costituita, con delibera adottata ai sensi del presente statuto, un'apposita Sezione Sportiva.

L'organizzazione e il funzionamento della Sezione, nonché le modalità di svolgimento delle attività sportive e di utilizzo delle strutture ad esse dedicate sono disciplinate da un regolamento di Sezione approvato con delibera del Consiglio Direttivo.

All'attività della Sezione partecipano anche gli atleti tesserati con il sodalizio, in regola con gli adempimenti previsti nei confronti del Circolo, in ragione della disciplina sportiva praticata.

Ciascuna Sezione Sportiva è presieduta da un Dirigente di sezione.

I Dirigenti delle Sezioni sportive sono nominati dal Consiglio Direttivo, su proposta del Consigliere Responsabile delle attività sportive e sentiti gli atleti tesserati della sezione di cui si tratta.

Il Dirigente di ciascuna Sezione, in collaborazione con il Direttore Sportivo, predispone i programmi della sezione e il rendiconto annuale dell'attività.

Il regolamento della Sezione deve prevedere le modalità e le procedure per la designazione dei rappresentanti di categoria nelle Assemblee Federali (cfr. successivo art. 26 di questo statuto) e per l'approvazione del rendiconto annuale sull'attività della Sezione.


La carica di Dirigente di sezione può essere assunta anche da un Consigliere.

Art. 21.1 Direzione Tecnica

Ogni sezione sportiva e la sua attività, anche non agonistica, è vincolata alle disposizioni previste da Regolamenti interni redatti dalla **Direzione Tecnica**, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Giorgio Belli

Roberto...



STATUTO

Art. 21.2 Direttore Tecnico

La **Direzione** delle varie sezioni sportive è affidata al **Direttore Tecnico**, scelto tra gli allenatori abilitati almeno di 2° livello, nominato dal Consiglio Direttivo, annualmente. Il Direttore Tecnico, può servirsi di uno o più collaboratori nominati, su sua indicazione, dal Consiglio Direttivo, e scelti tra allenatori abilitati almeno di primo livello ed in regola con i crediti formativi. Il Direttore Tecnico è responsabile dell'attività agonistica ed amatoriale della sezione presieduta e del rispetto delle normative portuali che regolano la navigazione delle imbarcazioni. La partecipazione alle regate, qualunque sia il livello delle stesse, proposta dal Direttore Tecnico, deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo. L'incarico di Direttore Tecnico e di allenatore è incompatibile con le cariche direttive dell'associazione e può essere revocato dal Consiglio Direttivo prima della normale scadenza del mandato.

Art. 21.3 Atleti tesserati - Tesserati

Tutti gli atleti tesserati presso una delle Federazioni sportive riconosciute dal CONI e dal CIP a cui aderisce il Sodalizio, praticano lo sport esclusivamente con i colori del Circolo, e sono tenuti all'osservanza dello statuto societario vigente. I Tesserati possono frequentare le installazioni sportive destinate allo sport da essi praticato quando in regola con il pagamento delle quote d'iscrizione e associative identificate per la categoria di appartenenza e stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo.

I tesserati vengono suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) **Tesserati praticanti l'attività sportiva agonistica.** Sono agonisti gli atleti che partecipano alle competizioni sportive nazionali, interregionali e regionali ed internazionali individuate nel calendario ufficiale deliberato dal Consiglio Federale della FIC in accordo al Codice di gara in vigore o di qualunque altra FSN. Per tali tesserati sussiste l'obbligo di certificazione di idoneità prevista dal DM 18.02.1982. Sussiste, altresì, l'obbligo di certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica per tutti i tesserati delle Affiliate e delle Aggregate alle FSN che prendano parte a manifestazioni approvate dalla Federazione di appartenenza.
- b) **Tesserati che svolgono attività sportive regolamentate.** Appartengono a questa categoria tutti i soggetti che svolgono attività organizzate dal CONI e dal CIP, da società o associazioni sportive affiliate alle FSN. Per questa categoria di tesserati, sussiste l'obbligo di certificato di idoneità non agonistico, così come individuato dall'art. 42 bis della legge 9 agosto 2013, n. 98, e dalle Linee Guida del Ministero della Salute in data 8 agosto 2014.

Il Presidente attesta, all'atto del tesseramento, che l'atleta è stato riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente e che la relativa certificazione medica è conservata presso la Società.

STATUTO

Art. 22 – Elezioni

Art. 22.1 Rinnovo delle cariche sociali

Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali devono essere espletate ogni quadriennio nel corso dell'assemblea ordinaria se si tratta di normale scadenza del mandato o nel corso di un'assemblea straordinaria in caso di:

- a) dimissioni del Presidente;
- b) decadenza della maggioranza del Consiglio Direttivo e/o del Collegio dei Probiviri.

Nel caso a) l'assemblea straordinaria elettiva viene convocata dal Vice-Presidente secondo le modalità definite nel precedente art. 17.

Nel caso b) dal Presidente.

L'Assemblea elettiva, prima di procedere al rinnovo delle cariche sociali provvede alla nomina di un Presidente, di un segretario e di due scrutatori della commissione elettorale che non possono essere scelti fra i candidati alle cariche sociali.

Art. 22.2 Requisiti cariche elettive

Possono concorrere alle cariche elettive i Soci ordinari in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali di qualsiasi tipo in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima FSN, DSA, EPS, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o del CIP o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad essi aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi non superiori ad un anno.

Art. 22.3 Candidatura cariche elettive

La candidatura a ricoprire la carica di Presidente, Consigliere, Probiviro, deve essere presentata, tramite raccomandata o con mail certificata alla segreteria del circolo, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'assemblea ordinaria o straordinaria avente all'ordine del giorno il rinnovo delle cariche sociali. Non può essere accolta la candidatura a più cariche. L'elenco dei candidati alle singole cariche sociali sarà esposto nei locali dell'associazione almeno tre giorni prima dell'Assemblea Elettiva.

Il candidato dovrà dichiarare in autocertificazione di essere in regola con i requisiti richiesti al precedente art. 22.2.


Il candidato potrà inviare all'indirizzo PEC del sodalizio il proprio programma di presentazione alla candidatura per essere divulgato a tutti i soci entro le successive 48 ore.

Art. 22.4 Interventi candidati

I candidati alle cariche sociali hanno facoltà, facendone richiesta al Presidente della commissione elettorale, di effettuare interventi; la durata di questi ultimi sono concordati preventivamente su proposta del Presidente.

Giuseppe Cellio

Paolo Pirelli



STATUTO

Art. 23 – Decadenza degli organi associativi

I titolari degli organi associativi decadono:

- per dimissioni;
- per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.

La revoca viene deliberata dall'assemblea degli associati, sentito il Dirigente per la quale è proposta.

Le dimissioni, o la revoca, del Presidente della associazione comporta la decadenza di tutti gli organi statutari. In tal caso si applica la disposizione di cui al precedente art. 15 primo comma.

Le dimissioni, o la revoca, degli altri dirigenti determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo.

Le dimissioni, o la revoca, della maggioranza degli organi dirigenziali determinano la convocazione dell'assemblea per nuove elezioni dell'organo interessato da parte del Presidente dell'associazione.

Art. 24 – Obblighi di comunicazione

La nomina e le variazioni degli organi dell'ASD, nonché ogni modifica statutaria devono essere comunicate con e-mail alla segreteria degli organismi affilianti unitamente a copia del verbale e, entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla variazione, al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche.

Capo 5° Amministrazione

Art. 25 - Bilancio

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione assembleare.

Ogni associato, in occasione dell'approvazione, potrà avere accesso a detti documenti.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

L'incarico della gestione amministrativo contabile dell'associazione, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidato al Segretario e/o ad un Tesoriere all'uopo nominato.

L'anno sociale si identifica con l'esercizio sociale che decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del bilancio sociale, previo un esatto inventario ed un rendiconto. Il bilancio deve essere esposto nei locali del Circolo almeno una settimana prima dell'Assemblea. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette, ma devono essere utilizzate ai soli fini delle attività sportive.

STATUTO

Art. 26 – Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di Soci, privati o enti, dalle entrate commerciali connesse all'attività istituzionale, dalle sponsorizzazioni, dalle eventuali sovvenzioni del CONI o del CIP, delle Federazioni sportive o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti, dai contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche, contributi dell'unione europea e di organismi internazionali.

Art. 27 – Rappresentanti degli atleti e dei tecnici

Il Presidente con cadenza annuale, o comunque coerente con le norme federali delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate, Enti di Promozione cui l'associazione risulta affiliata, convoca e presiede riunioni degli atleti/e tesserati e dei tecnici maggiorenni - per l'individuazione, tramite elezione o altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e del rappresentante tecnici che hanno diritto di voto nelle assemblee federali. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo. Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione all'Organismo Affiliante, per il costante aggiornamento degli atti federali.

Art. 28 – Prestazioni di Lavoro e Volontari

L'associazione potrà avvalersi per l'espletamento delle proprie attività sportive di volontari o di lavoratori sportivi ai sensi del Titolo V - Capo I del D.Lgs. 36/2021, e successive eventuali modifiche e/o integrazioni, nonché di lavoratori autonomi o subordinati per le mansioni non contemplate dal predetto decreto.

Art. 29 – Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione dell'associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto a fini sportivi, secondo la delibera dell'assemblea che decide lo scioglimento, ad una associazione sportiva dilettantistica o a società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro iscritta sia al Registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche che al RUNTS, avente sede nella medesima provincia della associazione.

Capo 6° Disposizioni finali

Art. 30 – Modifica Statuto

Le proposte di modifica dello Statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto. Il Consiglio Direttivo, verificata la ritualità della richiesta, indice entro sessanta giorni l'assemblea straordinaria, che dovrà tenersi entro i successivi trenta giorni. Il Consiglio Direttivo può anche indire, su propria iniziativa, l'assemblea straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche allo Statuto che ritenga opportuno di proporre all'assemblea stessa. Il Consiglio Direttivo, nell'indire l'assemblea straordinaria sia su propria iniziativa che su richiesta dei Soci, deve indicare nell'ordine del giorno

Giovanni Cellie

Fabrizio Pulis

STATUTO

come argomento da trattare la dicitura "modifiche dello statuto", specificando che esse saranno disponibili nella sede sociale almeno 30 giorni prima della data dell'assemblea, e saranno inviate a mezzo posta elettronica ai Soci che ne faranno richiesta. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione. Le modifiche dello statuto entrano in vigore il giorno successivo l'approvazione da parte dell'assemblea straordinaria.

Art. 31 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs. 36/2021 e del D.Lgs. 117/2017, e successive modifiche e variazioni, e in subordine le norme dello statuto e dei regolamenti dell'Organismo cui l'associazione aderisce e quelle del Codice Civile.

Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'associazione nonché ogni altra norma regolamentare della associazione in contrasto con esso.

Una copia dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni dovrà essere pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Associazione, inoltre, lo stesso dovrà essere inviato a mezzo e-mail a tutti i nuovi Soci ammessi ed a tutti i Soci che ne facciano richiesta. Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto viene fatto riferimento alle disposizioni del Codice Civile.

Art. 32 – Disposizioni transitorie

Il presente statuto entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte dell'assemblea straordinaria e degli adempimenti previsti dalla legge.

Gli eletti a cariche sociali in base alle norme precedenti restano in carica sino alla scadenza del mandato a meno del collegio dei revisori che risulta decaduto in base alle nuove norme statutarie.

Giovanni Cellie

Fabrizio

